

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
TEDESCO TATÒ, MACIS e BATTELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota come legge Merlin, ha segnato un fatto di grande rilievo sia nella nostra legislazione che nel costume del Paese; ha rappresentato infatti una coraggiosa scelta culturale per il deciso ostracismo alla tolleranza del meretricio regolamentato e per la volontà espressa di impedire l'agevolazione e lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Tuttavia alcune genericità e ambiguità, dettate dal clima culturale e dai tempi in cui essa fu approvata, ne hanno impedito una corretta interpretazione.

Alcune fattispecie, come l'equiparazione normativa tra favoreggiamento e sfruttamento, la previsione del reato di tolleranza per colui che nel proprio esercizio pubblico «tollera» la

presenza di prostitute o la previsione del reato di adescamento, non solo non hanno fornito uno strumento di lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, ma il più delle volte hanno finito col criminalizzare solo coloro che esercitano la prostituzione e non coloro che sulla prostituzione vivono e lucrano.

In questo senso alcuni indirizzi giurisprudenziali contraddittori con lo spirito della legge Merlin hanno certamente contribuito all'isolamento e all'emarginazione di coloro che esercitano la prostituzione, donne e uomini, che spesso hanno finito poi con il legarsi agli ambienti della malavita, a protettori, al *racket*.

Ci pare, quindi, urgente eliminare dal nostro ordinamento, da un lato, quelle disposizioni scaturite dal particolare clima storico-politico

in cui fu approvata la legge Merlin e, dall'altro, rivedere quelle parti che si sono rivelate inadeguate rispetto alle finalità che si volevano e si vogliono conseguire; partendo dalla considerazione che nessuno può essere discriminato nell'esercizio dei suoi diritti per il solo fatto che esercita la prostituzione e rifiutando ogni normativa che possa condizionare il diritto alla libera disponibilità del proprio corpo se non quando esso lede la sfera altrui.

Questo non significa, affatto, per noi, ma crediamo per tutte le forze politiche, diminuzione di impegno, di riflessione e di ricerca di strumenti per costruire nella nostra società una nuova cultura della sessualità e dei rapporti interpersonali improntati al rispetto e alla libertà. Ci sembra, invece, urgente che il Parlamento innanzitutto dia risposte alte e nuove su queste tematiche, a partire dall'informazione sessuale nelle scuole, alla ridefinizione di nuove norme sulla libertà sessuale e contro la violenza, ma anche intervenendo per modificare appunto quelle norme inadeguate presenti nella legge Merlin. In particolare, con il disegno di legge che si propone all'attenzione dei colleghi, si intende, modificando gli articoli 3 e 4 della legge Merlin, adire a delle norme con le quali i delitti di sfruttamento della prostituzione vengano meglio individuati, circoscritti e differenziati.

Viene chiarito che per casa di prostituzione si

intende quella in cui viene organizzata la prostituzione altrui e ne viene attuato lo sfruttamento. Viene esclusa la punibilità del mero favoreggiamento che non si risolva in forma di lenocinio, stabilendo che lo sfruttamento punibile è quello consistente nella partecipazione agli utili della prostituzione.

Vengono, inoltre, introdotte aggravanti per i reati di sfruttamento, oltre che di minori, anche di persone in stato di tossico-dipendenza e specifiche prescrizioni di pena per l'associazione e i capi dell'associazione che sfruttano la prostituzione, fenomeno presente in varie parti del Paese e collegato sia alla presenza di mafia e camorra, sia al traffico della droga.

All'articolo 5 della legge Merlin viene abolito il reato contravvenzionale di adescamento, dovendosi ritenere che sia sufficiente la previsione penale contenuta negli articoli 660 e 726 del codice penale; mentre al secondo comma dello stesso articolo si sostituiscono più ampi divieti di provvedimenti di polizia, nonchè i divieti dell'adozione delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per il solo fatto dell'esercizio della prostituzione.

Infine vengono abrogati il capo II (riguardante i patronati e gli istituti di rieducazione, trattandosi, per unanime giudizio, di un'esperienza fallimentare) e il capo III (disposizioni finali e transitorie).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* È punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1 a 12 milioni di lire:

a) chiunque gestisce, dirige, amministra o controlla l'esercizio della prostituzione altrui, sia maschile sia femminile, in una casa o in un locale privato, pubblico o aperto al pubblico, ovvero anche al di fuori di essi;

b) chiunque, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, induce taluno alla prostituzione o induce chi esercita la prostituzione a farlo partecipe del profitto della propria attività;

c) chiunque, anche senza violenza o minaccia, induce alla prostituzione, o impedisce che desista dal prostituirsi, una persona di età minore, o in stato di tossico-dipendenza o in condizioni psichiche minorate, ovvero la induce a farlo partecipe del profitto della propria attività.

2. La pena di cui al comma 1 è diminuita fino alla metà, se i fatti preveduti dalla lettera *b)* del comma stesso sono commessi senza violenza o minaccia. La stessa pena si applica a chi favorisce la prostituzione altrui allo scopo di parteciparne al profitto.

3. La pena di cui al comma 1 è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dalla lettera *c)* del comma stesso sono commessi con violenza o minaccia».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più dei delitti di cui all'articolo precedente, esse sono punite, per ciò solo, con la reclusione da

uno a cinque anni e con la multa da 5 a 25 milioni di lire.

2. Per i capi o promotori dell'associazione le pene suddette sono raddoppiate».

Art. 3.

1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Non può procedersi all'applicazione di talune delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per il fatto che una persona sia dedita alla prostituzione. I provvedimenti adottati per tale motivo sono revocati e perdono comunque ogni efficacia.

2. Non può parimenti procedersi al fermo, all'accompagnamento in un ufficio di pubblica sicurezza o ad altra forma di limitazione della libertà personale per il fatto che taluno si offra alla prostituzione, purchè la persona sia munita di documento comprovante la sua identità.

3. In ogni caso non può ordinarsi la visita sanitaria per i motivi suddetti».

Art. 4.

1. L'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Al colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti si applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio della tutela e della curatela».

Art. 5.

1. Sono abrogati il capo II e il capo III della legge 20 febbraio 1958, n. 75.